



Oggetto: gestione lavoratori fragili

In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020 (decreto n. 83 pubblicato in G.U. il 30/07/2020) che – sotto il profilo della presenza del personale nei luoghi di lavoro - va armonizzata con quanto disposto dalla Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art 263 “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” e soprattutto con la circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 24/07/2020 la quale precisa che:

- la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
- è superato l'istituto dell'esenzione dal servizio;

e che "non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/07/20) esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile".

Questo riguarda in generale i collaboratori scolastici, che – esaurite le ferie e altri permessi - non possono più essere esonerati dal servizio per COVID (fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile - art. 1256, c. 2, c.c.).

Relativamente ai lavoratori fragili, bisogna premettere che, a seguito dell'emergenza COVID-19, tutto il personale della scuola è soggetto a sorveglianza sanitaria eccezionale e va quindi, su richiesta, indirizzato al medico competente il quale, dopo aver rilevato eventuali condizioni di fragilità connesse all'età e ad eventuali patologie del lavoratore di cui sia a conoscenza, valuterà eventuali limitazioni o esigenze di adattamento delle mansioni svolte.

Sono considerati lavoratori fragili:

- “persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio;
- “lavoratore fragile”: l'ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020

quindi:

- beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità (art 3. comma 3)
- beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità (art. 3 comma 1) purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure.

La condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per questi lavoratori, per quanto possibile, condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme igieniche.

Il Medico competente certifica quindi lo status di lavoratore fragile ma non può certificare l'assenza dal lavoro, dovendosi limitare a “segnalare” e “raccomandare” le misure di tutela al datore di lavoro, al quale spetta la decisione finale.

Sono invece i medici di famiglia autorizzati dall'INPS ad emanare certificati di malattia per tutti i soggetti affetti da patologie croniche e/o in condizione di immunodepressione, con l'obbligo di specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro.

Non si tratta quindi di un "esonero dal servizio" ma di una astensione dal lavoro per motivi di salute, certificata dal medico di famiglia.

Il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sposta al 15 ottobre 2020 alcune misure con termine finale al 31 luglio 2020, individuando tassativamente i termini originariamente fissati al 31 luglio che vengono prorogati al 15 ottobre 2020 ed evidenziando che tutti quelli non richiamati restano fermi al 31 luglio 2020.

Si segnala che non risulta prorogato al 15 ottobre l'art. 26, comma 2, del DL n. 18/2020, valido fino al 31 luglio 2020, il quale per alcune forme di fragilità prevedeva l'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero e l'esclusione dell'assenza medesima dal periodo di comporta.

L'assenza dei lavoratori fragili sarà dunque considerata normale assenza per malattia (o, eventualmente, per gravi patologie, qualora ne ricorrano i presupposti specifici), fatte salve eventuali decisioni diverse del Governo - in attesa quindi di nuovi DPCM che estendano o modifichino le misure vigenti.

Il Dirigente scolastico, assieme al Medico Competente, apporgerà ogni necessaria modifica al DVR considerando – come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20 - "diversi interventi organizzativi che già nell'ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti "fragili", a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia. [...] Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico".

Il lavoratore fragile non sarà quindi esonerato d'ufficio dal servizio (neppure i collaboratori scolastici) ma eventualmente collocato in astensione dal lavoro per motivi di salute previa presentazione del certificato del proprio medico curante.

Preliminarmente, sarà valutata la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore fragile: dovranno essere naturalmente seguite eventuali "raccomandazioni/prescrizioni" del medico competente che, una volta certificata la situazione di fragilità del lavoratore ed accertata la probabilità di esposizione al contagio, segnalerà al datore di lavoro la necessità di attuare adeguati interventi organizzativi e misure supplementari di precauzione per scongiurare il rischio (es. lavoro agile ove possibile, uso di mascherine FFP2, sessioni di lavoro in solitaria per i collaboratori scolastici ecc.).

Questo in attesa delle promesse indicazioni ad hoc del MI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo